



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Treno sporco? Scatta il risarcimento per danno alla salute

Autore: Redazione | 23/04/2014



Indennizzo in via equitativa, per danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, al pendolare la cui salute è stata messa alla prova a causa di un treno in cattive condizioni igieniche.

Scatta un **risarcimento** “forfettario” per il pendolare costretto a viaggiare su un **treno sporco** e in pessime condizioni igieniche.

Mille euro: a tanto ammonta l'indennizzo riconosciuto, in via "equitativa", da una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma **[1]**, a un giovane che, per un anno intero, si è dovuto spostare salendo sulla tratta ferroviaria da Spoleto all'Università di Roma Tre.

Per le precarie condizioni dei **vagoni**, "immortalate" dalle fotografie degli smartphone, il magistrato ha riconosciuto all'utente l'esistenza del danno **non patrimoniale**, derivante da inadempimento contrattuale della compagnia dei treni. Questo perché il vettore è sempre tenuto a garantire condizioni accettabili per il trasporto dei propri passeggeri, dovendo rispettare il **diritto alla salute** imposto dalla Costituzione.

Faranno festa i milioni di pendolari che, ogni giorno, salgono su trenini e metro sovraffollati e lasciati in stato di completo abbandono.

Stando alla sentenza in commento, perché si possa ottenere il risarcimento del danno è necessario documentare, con **certificato medico**, le conseguenze negative sulla salute del passeggero (una su tutte: i servizi igienici non funzionanti, i sedili sporchi e causa di contagi di vario tipo, ecc.).

In tali casi, si legge nel provvedimento in commento, vengono lesi i diritti fondamentali della persona come il **diritto alla salute**, alla **personalità** e all'**intangibilità della dignità dei cittadini**.

Risultano decisive le seguenti argomentazioni: la lesione di un interesse tutelato dalla Carta fondamentale della Repubblica, il superamento della soglia minima di tollerabilità, l'impossibilità di assimilare un danno di tale tipo a un semplice fastidio.

Poiché nel momento in cui il passeggero acquista il biglietto del treno non fa altro che concludere un **contratto**, la compagnia di trasporto è obbligata a garantire la prestazione venduta secondo correttezza e rispettando gli standard qualitativi e i

diritti dell'utenza sanciti, in primo luogo, dalla Costituzione.

Non potendosi, però, in tali casi, quantificare con certezza il danno subito, si può far ricorso alla cosiddetta "quantificazione in **via equitativa**", ossia - pur in assenza di specifiche prove sull'ammontare - sulla base di quanto appare giusto al giudice.

Note

[1] GdP Roma, sent. n. 41354/13, dott. Concettina Cardaci. *Autore immagine:*
123rf.com